

Richiamata la propria deliberazione n. 83 dell'11.7.1995, relativa alla modifica dell'art. 9 del Regolamento edilizio comunale, concernente la composizione e nomina delle Commissioni Edilizia comunale, Commissione edilizia integrata e Commissione urbanistica;

Vista la decisione n. 341 del 3.8.1995, pervenuta a questo Comune, a mezzo telefax, in data 4.8.1995, con la quale vengono richiesti i seguenti elementi integrativi:

- L'Ente provveda a modificare il punto 4 dell'art. 9 in esame, prevedendo per la nomina dei membri elettivi delle commissioni edilizia ed urbanistica, con esclusione dei membri esperti della commissione edilizia integrata, la competenza della Giunta su eventuale designazione del Consiglio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 -35 L. n. 142/1990;
- inserisca, altresì, tra i membri di diritto della Commissione edilizia un rappresentante del comando provinciale dei VV.FF., ai sensi dell'art. 12 lett. g Legge n. 468/1961;

Udita la proposta della Giunta comunale in merito agli elementi integrativi da inviare al CO.RE.CO.;

Preso atto che il consigliere Bertini, a nome del gruppo di Alternativa per San Casciano, ha proposto un emendamento al testo presentato dalla Giunta, riguardante la designazione, da parte del Consiglio comunale, di una terna di nomi per ogni membro "esperto" della Commissione edilizia e della Commissione Urbanistica, tra i quali la Giunta dovrà nominarlo, fermo restando la scelta da fare sulla base del curriculum;

Ricordato che nella decisione del Co.Re.Co. si ammette la possibilità della eventuale designazione dei componenti della Commissione edilizia da parte del Consiglio Comunale, fermo restando la competenza della nomina alla Giunta;

Uditi gli interventi del Sindaco e dei consiglieri Bertini (Alternativa per San Casciano) Calonaci (Pensiero Socialista), Bartoli (Coalizione democratica), nonché dell'assessore Savi;

Fatto rinvio, per il testo integrale del dibattito, alla registrazione sui nastri magnetici, che rimane depositata presso la Segreteria.

Acquisiti i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/1990, da parte del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità dell'atto;

Visti i risultati della votazione, effettuata separatamente per l'emendamento proposto dal consigliere Bertini e per il testo degli elementi integrativi da inviare al Co.Re.Co.:

EMENDAMENTO:

- presenti n. 21
- votanti n. 21
- voti favorevoli n. 21

ELEMENTI INTEGRATIVI:

- presenti n. 21
- votanti n. 21
- voti favorevoli n. 21

DELIBERA

1- di integrare il testo degli elementi integrativi proposti dalla Giunta comunale con l'emendamento approvato dal Consiglio Comunale;

2 - di fornire, quindi, sulla deliberazione consiliare n. 83 dell'11 luglio 1995 i seguenti elementi integrativi:

- All'art. 9 - 1° punto - la composizione della Commissione Edilizia viene così rideterminata:

A) MEMBRI DI DIRITTO:

- 1 - Il Sindaco, o un assessore da lui delegato che la presiede;
- 2 - Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale od il tecnico comunale da questi delegato;
- 3 - Il Segretario Comunale o il vice-segretario o altro dipendente tecnico e/o amministrativo da questi delegato;
- 4 - Un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

B) MEMBRI ELETTIVI:

- 4 - un ingegnere;
- 5 - un architetto;
- 6 - un geometra (o tecnico con qualifica professionale equivalente);
- 7 - n. 3 membri esperti in materia edilizia, urbanistica ed ambientale.

- Il punto 4° "criteri generali" dell'art. 9 viene così riformulato:

"I membri elettivi delle Commissioni Edilizia, Urbanistica ed Edilizia Integrata sono nominati con le seguenti procedure:

A) MEMBRI CON QUALIFICA PROFESSIONALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E DELLA COMMISSIONE URBANISTICA (ingegnere, architetto, geometra, avvocato).

Sono nominati dalla Giunta comunale sulla base di una rosa di candidati, proposta dai rispettivi Ordini professionali.

B) MEMBRI "ESPERTI" DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E DELLA COMMISSIONE URBANISTICA (diversi da quelli di cui alla lettera A, che precede).

Sono nominati dalla Giunta Comunale, fra una terna di nominativi, per ognuno dei membri esperti, designati dal Consiglio Comunale, sulla

base di un curriculum vitae presentato dagli interessati a seguito di avviso pubblico.

C) I MEMBRI ESPERTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA

Sono nominati dal Consiglio Comunale, ai sensi della normativa regionale in materia.

I membri elettivi restano in carica per 4 anni.

In caso di rinuncia o dimissione di un membro elettivo esso dovrà essere sostituito con la stessa procedura della nomina del rinunciataro o dimissionario, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di rinuncia o dimissioni.

Saranno considerati decaduti i membri elettivi che senza giustificati motivi risultino assenti per 3 sedute consecutive.

Non possono far parte, all'interno della stessa commissione e tra le commissioni, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

I membri elettivi delle Commissioni non devono essere tecnici che svolgono attività in materia edilizia prevalentemente all'interno del territorio comunale.

I membri elettivi possono anche avere la residenza anagrafica nel Comune.

I membri elettivi non devono essere dipendenti dell'Amministrazione comunale" ..